

Roma, 29 Aprile 2022

Giustizia Regionale

Alle Società ed Enti interessati

**Integrazione Notiziario n.17
Stagione 2021/2022**

Di seguito si riportano i relativi provvedimenti disciplinari degli incontri del Campionato Under 14.

CN LATINA - AQUADEMIA del 24/04/2022 Under 14

Sospensione da ogni attività soggetta a controllo federale del Dirigente della Società CN LATINA Sig. SPAGNOLI Silvano fino al 8 maggio 2022 per proteste.

Al termine dell'incontro la Società CN LATINA proponeva reclamo versando al giudice arbitro la relativa tassa.

Oggetto del reclamo proposto sarebbe il fatto che il Giudice arbitro designato avrebbe commesso un errore, facendo giocare le squadre per quattro frazioni di 7 minuti ciascuno, laddove invece il regolamento federale prescrive che per il campionato di riferimento (la gara era valevole per il campionato giovanile Under 14) avrebbe dovuto svolgersi in quattro frazioni di gioco per 8 minuti.

Il GSR

Visto l'art. 24 delle Norme Organizzative Generali della Pallanuoto approvate con Deliberazione del Presidente della FIN n. 103 del 05/11/2021 che testualmente prescrive al quarto comma;

“Per tutte le altre ipotesi, con l'esclusione del “Reclamo tecnico” che non è in alcun caso ammissibile, le Società possono presentare preavviso di reclamo a mezzo del proprio dirigente o del capitano, che viene sottoscritto con contestuale versamento della tassa di €. 70,00.

L'arbitro deve produrre alla Società reclamante una ricevuta dell'avvenuto incameramento della tassa del reclamo, allegando il preavviso di reclamo con la relativa tassa al verbale che è inviato al Giudice Sportivo Nazionale/Regionale.

La Società reclamante deve inviare le motivazioni del reclamo all'attenzione del Giudice Sportivo Nazionale/Regionale agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) - indicati al precedente punto 5.4 - entro le ore 13:00 del secondo giorno successivo a quello in cui si è disputata la gara.

La mancata presentazione all'arbitro del preavviso di reclamo e/o il mancato versamento della tassa di €. 70,00 comporta la inammissibilità del reclamo stesso.

*Le modalità per la presentazione dei preavvisi di reclamo **sono stabilite nell'art. 52 del Regolamento di Giustizia Sportiva**".*

Visto l'art. 52 del Regolamento di Giustizia Sportiva approvato con deliberazione del Presidente Federale n. 55 del 24/11/2016, che al punto 5 prescrive testualmente "Il reclamo preannunziato all'Arbitro o al Giudice arbitro deve essere successivamente presentato dalla parte interessata, e motivato, anche succintamente, **a pena di inammissibilità**, al competente Giudice sportivo, nazionale o regionale, entro le ore 13,00 del giorno successivo all'incontro, firmato dal Presidente o Vicepresidente della Società o dalla stessa persona che lo ha preannunziato, con le modalità di cui all'art. 13"

Ritenuto che la società CN LATINA reclamante ha omesso di formalizzare il reclamo nelle modalità previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva;

DISPONE

1) di dichiarare il reclamo presentato dalla Società CN LATINA al Giudice arbitro al termine dell'incontro tenutosi in data 24/04/2022 tra le squadre CN LATINA e AQUADEMIA inammissibile;

2) di disporre l'incameramento della relativa tassa del reclamo versata nelle mani del Giudice arbitro al termine dell'incontro;

3) di omologare la gara di che trattasi con il punteggio terminato sul campo.